

## Documentazione per la stampa

### Apertura della procedura di consultazione concernente la revisione totale della legge sulla cittadinanza

#### 1. Situazione iniziale

La vigente legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit, RS 141.0) risale al 29 settembre 1952. Nel passato è stata ripetutamente modificata da numerose revisioni che perseguivano obiettivi diversi e che ne hanno minato in modo crescente la comprensibilità e la chiarezza. A seguito della totale revisione dell'ordinamento sugli stranieri è emersa la necessità di riformare in maniera organica questo settore. È inoltre parso sempre più evidente che non è più soltanto necessario ridefinire terminologia e concetti o adeguarli alla normativa modificata, ma è oramai opportuno rinnovare radicalmente la legge sulla cittadinanza (LCit).

La progettata revisione riguarda gran parte della vigente legge sulla cittadinanza. Si tratta pertanto di una revisione totale che persegue sostanzialmente i seguenti obiettivi:

- garantire una sostanziale coerenza con la nuova legge sugli stranieri (LStr) riguardo i requisiti richiesti in materia di integrazione e conoscenze linguistiche;
- migliorare la qualità delle basi decisionali (in conformità a quanto previsto Rapporto del DFGP sulla violenza giovanile e dal decreto del Consiglio federale relativo al Rapporto sulle misure d'integrazione del 30 giugno 2007) e conseguentemente garantire che solo gli stranieri ben integrati possano ottenere la cittadinanza svizzera;
- armonizzare i termini di residenza cantonali e comunali (decisione del Consiglio federale del 9 marzo 2007 in combinato disposto con il Rapporto sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza);
- ridurre gli oneri amministrativi globali grazie alla semplificazione e all'armonizzazione degli iter e alla chiara distribuzione dei ruoli tra Cantoni e Confederazione in relazione alla procedura di naturalizzazione.

Soltanto in un momento successivo alla revisione della legge dovranno essere elaborate, nel quadro di un'ordinanza in materia di cittadinanza (OCit), le necessarie disposizioni di esecuzione.

#### 2. Principali modifiche della legge sulla cittadinanza

#### Iter procedurale unificato nel settore delle naturalizzazioni ordinarie

Attualmente sono sottoposte alla Confederazione anche le domande che il Cantone intende rifiutare. In avvenire s'intende evitare siffatte fasi procedurali superflue. La soluzione consiste nell'introduzione di un iter procedurale unificato a livello svizzero secondo il quale la Confederazione vaglia la concessione o no dell'autorizzazione federale di naturalizzazione solo al termine della procedura, ovvero a procedura cantonale/comunale ultimata.

# Chiare regole per quanto riguarda la ripartizione delle competenze, con riferimento alle sovrapposizioni esistenti tra Confederazione e Cantoni

La legge vigente non prevede una ripartizione vincolante dei ruoli tra Confederazione e Cantoni/Comuni per quanto concerne il programma di verifica delle domande di naturalizzazione. Ne conseguono sovrapposizioni e malintesi. Il programma di verifica della Confederazione viene pertanto limitato all'osservanza dell'ordine giuridico e alla garanzia della sicurezza interna o esterna. Contrariamente a quanto avviene per la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione - di competenza della Confederazione -, nel quadro della naturalizzazione ordinaria la Confederazione lascia che siano i Cantoni a verificare e valutare la reputazione finanziaria (esecuzioni / debiti fiscali). Grazie a un'organizzazione mirata e a competenze chiare è possibile evitare anche qui oneri procedurali e sovrapposizioni inutili.

#### Termini ordinari per la stesura dei rapporti d'indagine

Ai sensi di una razionalizzazione e accelerazione delle procedure, i Cantoni sono tenuti a rispettare termini ordinari per la stesura dei rapporti d'indagine. Le pertinenti prescrizioni della Confederazione si giustificano in considerazione del fatto che, soprattutto nel quadro della naturalizzazione agevolata, i Cantoni agiscono su incarico della Confederazione.

# Riorganizzazione degli emolumenti (versamento anticipato degli emolumenti di naturalizzazione e compensazione degli oneri supplementari occasionati ai Cantoni e ai Comuni)

Come per le domande di naturalizzazione dall'estero, occorre prelevare l'emolumento sin dall'inizio della procedura (versamento anticipato) anche per le domande presentate in Svizzera. Nel fissare l'importo dell'emolumento occorre tenere conto di un eventuale onere supplementare occasionato ai Cantoni o ai Comuni.

#### Ridefinizione della nozione di integrazione riuscita

Ai sensi di un'armonizzazione, la nuova legge sulla cittadinanza deve riprendere in larga misura la nozione d'integrazione quale viene definita nel diritto in materia di stranieri. Siccome di principio le esigenze in materia d'integrazione sono tanto più elevate quanto maggiori sono i diritti legati a un determinato statuto, nel quadro della naturalizzazione agevolata il criterio della familiarità conserva un ruolo autonomo.

#### Permesso di domicilio (permesso C) quale condizione per poter chiedere la naturalizzazione

Nell'ottica di una maggiore coerenza tra diritto in materia di cittadinanza e diritto in materia di stranieri, occorre rivedere anche le condizioni formali previste dalla procedura di natura-

lizzazione. Si deve partire dal principio che la cittadinanza costituisce l'ultimo passo del processo integrativo. È pertanto lecito formulare esigenze elevate sotto il profilo dell'integrazione. Logicamente si presuppone pertanto che il candidato alla naturalizzazione sia in possesso dello statuto più stabile previsto dal diritto in materia di stranieri, ovvero del permesso di domicilio (permesso C). I titolari di un permesso N o F (ovvero richiedenti l'asilo o persone ammesse provvisoriamente) restano pertanto esclusi dalla procedura di naturalizzazione. Ciò si giustifica in quanto lo statuto di queste persone non comporta la necessaria durevolezza e stabilità. Del resto, anche i titolari di un permesso di dimora (permesso B) devono procurarsi un permesso C prima di poter chiedere la naturalizzazione.

# Riduzione della durata di residenza in Svizzera dagli attuali 12 a soli 8 anni quale incoraggiamento a una rapida integrazione

La disciplina attuale del termine di residenza di 12 anni va parimenti riveduta. Il criterio formale di una durata determinata entro la quale fornire le prestazioni in vista dell'integrazione può demotivare le persone che abbiano conseguito una buona integrazione con un certo anticipo su tale termine generale. Ora, non si devono ostacolare queste persone nella loro disponibilità a integrarsi. Si deve al contrario creare un incentivo a integrarsi rapidamente, premiando così le persone che con sforzi al di sopra della media conseguono in breve tempo un elevato grado d'integrazione. Queste persone devono pertanto essere ammesse alla procedura di naturalizzazione già dopo otto anni di residenza. Le persone che necessitano di più tempo per integrarsi dovranno invece attendere un po' più a lungo (ovvero dieci anni) prima di poter ottenere il permesso di domicilio in applicazione del diritto in materia di stranieri (cfr. art. 34 LStr).

In tal modo i Cantoni beneficiano di uno strumentario efficace per controllare le naturalizzazioni; essi decidono infatti autonomamente sul rilascio dei permessi C.

#### Armonizzazione dei termini di residenza cantonali e comunali:

Nella sua decisione relativa al rapporto sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza del 9 marzo 2007, il Consiglio federale ha dichiarato di volersi impegnare per conseguire in tempo utile un'armonizzazione dei termini di residenza cantonali (è ripresa l'espressione «durata del soggiorno» utilizzata nella LStr). A seconda del grado di concretizzazione sono concepibili due soluzioni diverse, presentate nel quadro della consultazione sotto forma di varianti.

#### Termine d'attesa di due anni dopo la decisione di annullamento della naturalizzazione

In caso di annullamento di una naturalizzazione conseguita abusivamente fornendo false indicazioni o occultando fatti essenziali, l'interessato non deve poter presentare immediatamente una nuova domanda di naturalizzazione. È pertanto proposto un termine d'attesa di due anni.

Scambio di dati e d'informazioni tra autorità cantonali di naturalizzazione Le autorità cantonali di naturalizzazione deplorano talvolta la mancata trasmissione di importanti informazioni da parte di altre autorità. Per migliorare lo scambio d'informazioni tra le autorità di naturalizzazione e le altre autorità interessate dalle questioni legate all'integrazione è pertanto proposta la creazione, nella legge sulla cittadinanza, di un diritto d'accesso delle autorità di naturalizzazione ai dati delle autorità cantonali e comunali. Nel corso della revisione la proposta è oggetto di una nuova disposizione.

#### Semplificazione della disposizione relativa alla reintegrazione

La legge sulla cittadinanza vigente distingue tre tipi di reintegrazione a seconda che il candidato abbia perso la cittadinanza per perenzione (art. 21 LCit), svincolo (art. 23 LCit) o matrimonio con un cittadino straniero secondo il diritto vigente prima della fine del 1991 (art. 58 LCit). Le condizioni divergono parzialmente. Nel quadro della revisione di legge s'impone una semplificazione di questa disciplina. Dev'essere sufficiente un'unica disposizione per tutte le persone che hanno perso la cittadinanza svizzera (a prescindere dal modo in cui l'hanno persa: perenzione, svincolo o matrimonio).

#### Adesione a convenzioni in materia di cittadinanza

Indipendentemente dalla revisione di legge vera e propria ma sempre nella tematica della cittadinanza occorre vagliare l'opportunità di un'adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 6 novembre 1997 sulla cittadinanza e alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 19 maggio 2006 sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati. L'eventuale adesione non richiede una modifica del diritto materiale.

#### 3. Apertura della procedura di consultazione

In data odierna il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di avviare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e le cerchie interessate.

La procedura di consultazione dura fino al 22 marzo 2010.